

ilmioequilibrio

Statuto dell'Associazione

Art. 1 / Denominazione

Sotto la denominazione *ilmioequilibrio* è costituita a tempo indeterminato un'Associazione con sede a Zurigo ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC).

Art. 2 / Scopo

2.1. Ragione sociale:

La ragione sociale dell'Associazione è la promozione della salute delle persone con disabilità. Questo scopo deve essere promosso conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (partecipazione, inclusione e pari opportunità).

L'Associazione promuove, mette in rete e sostiene le istituzioni, le organizzazioni e sostiene dei progetti in favore di una salute globale e sostenibile delle persone con disabilità. L'Associazione non ha scopo di lucro e non svolge un'attività commerciale propria o la realizzazione di un profitto.

2.2. Azione prioritaria:

Il riconoscimento e apprezzamento delle offerte di promozione della salute attraverso il conferimento di premi per progetti innovativi e sostenibili realizzati in questo ambito con/per le persone con disabilità.

In collaborazione con le organizzazioni partner viene supportata una struttura di rete e, mediante selezione e presentazione, vengono resi visibili gli esempi di buone prassi.

Art. 3 / Adesione

3.1

Membri dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, di diritto privato e pubblico, che intendano aderire allo scopo sociale mediante il pagamento della quota sociale. Le richieste d'adesione vanno inoltrate all'indirizzo ufficiale dell'Associazione. Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione.

3.2 L'Associazione è composta da:

- Membri individuali
- Membri collettivi (persone giuridiche)
- Membri onorari

I membri collettivi pagano una quota sociale maggiorata rispetto ai membri individuali. Ciascun membro ha diritto a un voto singolo.

3.3 Le dimissioni da socio possono essere rassegnate in ogni momento con effetto alla fine dell'anno associativo e devono essere comunicate al Comitato direttivo in forma scritta. L'intera quota sociale deve essere pagata ad inizio anno. La qualità di socio decade con l'espulsione dall'Associazione decretata dal Comitato direttivo per motivi validi, in seguito al mancato pagamento della quota sociale nonostante il sollecito scritto, nonché per decesso della persona fisica e per scioglimento della persona giuridica.

Art. 4 / Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato direttivo
- c) l'Organo di revisione
- d) il Segretariato

Art. 5 / Assemblea generale

5.1 L'Assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno, di regola nella prima metà dell'anno. Viene convocata per iscritto dal Comitato direttivo con un periodo di preavviso di sei settimane; gli inviti via e-mail sono validi. La data dell'Assemblea generale ordinaria deve essere comunicata ai soci entro la fine dell'anno.

5.2 Le richieste di inserimento di punti all'ordine del giorno devono essere presentate al Comitato direttivo almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale. Se necessario, il Comitato direttivo invierà a tempo debito un ordine del giorno completo.

5.3 Il Comitato direttivo o un quinto dei membri dell'Associazione secondo il punto 3.2 può richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria. La relativa richiesta deve essere presentata per iscritto al Comitato direttivo, indicando gli oggetti da discutere. Il Comitato direttivo deve quindi convocare un'Assemblea Generale in tempo utile, in modo che questa si possa riunire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.4 L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti poteri:

- a) elezione del Comitato direttivo e degli altri membri del Comitato direttivo
- b) selezione dell'organismo di controllo
- c) accettazione del rapporto annuale e del bilancio dopo la lettura del rapporto di revisione
- d) determinazione del contributo annuo
- e) trattare e deliberare su ulteriori proposte del o dei membri del Comitato direttivo
- f) modifica dello Statuto
- g) nomina dei membri onorari
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori e decidere sull'impiego del ricavato della liquidazione.

Art. 6 / Risoluzione

6.1 Ogni Assemblea generale regolarmente convocata ha il quorum, indipendentemente dal numero dei membri presenti.

6.2 Le elezioni e le votazioni si svolgono a maggioranza semplice dei voti. (Eccezione: art. 13 dello Statuto). In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Su richiesta della maggioranza dei presenti, le elezioni e le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

6.3 Ponderazione dei voti: i membri individuali, onorari e collettivi hanno un voto ciascuno all'Assemblea generale.

Art. 7 / Anno di Associazione

L'anno di Associazione corrisponde all'anno civile.

Art. 8 / Comitato direttivo

8.1 Il Comitato direttivo è composto da tre fino a nove membri, eletti per due anni. La rielezione è possibile. Il Segretariato nominerà un rappresentante con il diritto di presentare candidature e senza diritto di voto nel Comitato direttivo. Il Comitato direttivo prende decisioni definitive su tutte le questioni non espressamente riservate all'Assemblea generale. I membri del Comitato direttivo possono partecipare alla giuria per l'assegnazione del premio. I membri del Comitato direttivo lavorano a titolo onorifico e hanno diritto solo al rimborso delle spese in contanti e delle spese. Per i servizi speciali concordati e forniti dai singoli membri del Comitato direttivo possono essere corrisposti adeguati compensi, a condizione che i fondi per questo vengano accantonati nel bilancio preventivo.

I membri effettivi del Comitato direttivo sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

8.2 Il Comitato direttivo è nominato dall'Assemblea generale. Altrimenti il Comitato direttivo si costituisce autonomamente.

8.3 Il Comitato direttivo è responsabile in particolare di:

- a) preparazione e convocazione dell'Assemblea generale
- b) approvazione del bilancio
- c) responsabilità per la contabilità
- d) esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale
- e) ammissione ed esclusione dei soci ai sensi dell'Art. 3.
- f) elezione e nomina del Segretariato
- g) regolamentazione dei poteri di firma
- h) designazione della giuria per l'assegnazione dei premi
- i) approvazione di concetti, progetti e regolamenti, che vengono sviluppati in collaborazione con il Segretariato.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che delle esigenze lo richiedono. Ogni membro del Comitato direttivo e la rappresentanza della direzione possono chiedere la convocazione di una riunione, indicandone i motivi. Se nessun membro del Comitato direttivo richiede una deliberazione orale, le delibere sono valide per lettera circolare (compresa la posta elettronica).

Art. 9 / Organo di revisione

L'Assemblea generale elegge un revisore dei conti/revisore dei conti o una persona giuridica che controlla la contabilità. Il revisore dei conti riferirà all'Assemblea generale e presenterà una mozione. Il mandato è di due anni. La rielezione è possibile.

Art. 10 / Il Segretariato

È formato da una persona che ha familiarità con la gestione e il coordinamento. Questa persona rappresenta al contempo il Segretariato in seno al Comitato direttivo, ai sensi dell'art. 8.1, e ne è il collegamento.

I compiti e le competenze del Segretariato sono regolati da un capitolato d'onori approvato dal Comitato direttivo. Gli onorari si basano sulle consuete tariffe professionali nell'ambito delle possibilità finanziarie dell'Associazione.

Art. 11 / Finanziamento

L'Associazione è finanziata da:

- a) quote associative
- b) donazioni
- c) altri contributi di terzi

Art. 12 / Responsabilità

Per gli obblighi nei confronti di terzi risponde solo il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 / Modifiche statutarie e scioglimento

13.1 La revisione parziale o totale dello statuto deve essere approvata con almeno i due terzi dei voti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo se un'Assemblea generale ordinaria o straordinaria lo deciderà con almeno i tre quarti dei voti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio, dopo il pagamento di tutti i debiti e delle spese, viene trasferito a un'istituzione o a un'organizzazione senza scopo di lucro, esente da imposte, con sede in Svizzera e con un obiettivo analogo. La riunione di scioglimento decide l'importo esatto della donazione su richiesta del Comitato direttivo. La liquidazione viene effettuata dal Comitato direttivo, a meno che l'Assemblea generale non trasferisca il mandato ad altre persone. È esclusa una distribuzione tra i membri, a meno che non siano essi stessi persone giuridiche esenti da imposte.

Art. 14 / Entrata in vigore

Lo statuto è stato adottato nella riunione costitutiva dell'11 dicembre 2018 ed entra immediatamente in vigore. Nel novembre 2019 sono state apportate alcune correzioni.

Zurigo, dicembre 2019

.....
Il Presidente

.....
Il Segretario